



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili
del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

Al Sig. Dirigente Ufficio I: Gabinetto del Capo
Dipartimento

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Crisi pandemica COVID-19. Procedure medico-legali per il riconoscimento delle lesioni traumatiche da causa violenta con Modello ML/C. Nota dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare del 9 aprile 2020.

L'Ispettorato Generale della Sanità Militare, con nota del 9 aprile 2020, che si allega in copia, ha fornito chiarimenti circa la corretta procedura medico legale da adottare in caso di avvenuto contagio da COVID-19. In considerazione degli importanti riflessi sui criteri medico-legali e procedurali chiariti in materia, se ne riportano di seguito gli aspetti salienti.

La nota dell'Ispettorato precisa che, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, le *lesioni traumatiche da malattie infettive*, sono inquadrabili nella categoria degli infortuni sul lavoro, in quanto *“la causa virulenta è equiparata a quella violenta.”*

Le lesioni traumatiche prodotte da cause infettive possono, pertanto, essere ricomprese nelle fattispecie previste dall'art. 1880 del D.Lvo n. 66/2010.

Secondo detta norma, *“il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e' pronunciato dal Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195 del predetto Decreto legislativo (Policlinico Militare di Roma, Centri Ospedalieri Militari e Dipartimenti Militari di Medicina Legale), sempre che dette lesioni siano immediate o dirette con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale. Il citato giudizio puo' essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'Autorita' sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ricovero.”

Per quanto riguarda le “lesioni traumatiche immediate o dirette” che abbiano le caratteristiche dell’infortunio da causa violenta, sono state fornite le seguenti precisazioni.

Per “*occasione di lavoro*” si intende ogni esposizione al rischio riconducibile all’espletamento dell’attività di servizio, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dalla condotta volontaria del dipendente.

L’evento lesivo può configurarsi infortunio anche in presenza di un “*rischio lavorativo generico aggravato*”, ossia di un rischio che, pur comune a tutta la popolazione, sia riconducibile all’attività di servizio del dipendente.

Per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tale condizione di rischio potrebbe configurarsi nell’attività di soccorso pubblico o di altro servizio d’istituto.

Riguardo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio tramite il Modello ML/C, l’Ispettorato ha evidenziato che risulta necessario accertare che l’attività di servizio svolta o l’occasione di servizio, ritenuta causa dell’infezione COVID-19, rientri tra quelle gravate da rischio specifico o, quantomeno, da rischio generico aggravato.

Il giudizio di dipendenza e’ espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal Dirigente dell’Ufficio ove presta servizio il dipendente. Il giudizio deve essere espresso nel piu’ breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo. Le complicanze e l’eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei luoghi di cura precedentemente citati, devono formare oggetto di nuovo giudizio da parte del Direttore del luogo di cura all’atto della dimissione o del decesso.

L’Ispettorato Generale, inoltre, ha precisato che, a seguito di avvenuto contagio da COVID-19, l’apertura del Modello ML/C rimane limitata al caso in cui si sia reso necessario il ricovero iniziale in un ospedale militare o civile, anche qualora preceduto, senza soluzione di continuità, da un periodo trascorso in malattia o in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, in ogni caso con sorveglianza attiva. Il periodo minimo di incubazione di COVID-19, superiore a due giorni, non consente, infatti, di procedere all’apertura del Modello ML/C quando non si sia verificata la condizione del ricovero iniziale.

Premesso quanto sopra, qualora il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco risulti deceduto o ricoverato per avvenuto contagio da COVID-19, si raccomanda l’avvio d’ufficio, con tempestività, della procedura prevista dall’art. 1880 del D.Lvo n. 66/2010, trasmettendo alla Direzione Centrale per le Risorse Umane di questo Dipartimento il Modello “ML/C” ai fini della veloce definizione dell’iter amministrativo.

Per quanto concerne, invece, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco affetto da COVID-19 ma non ricoverato, potrà essere avviata, a domanda o d’ufficio, la procedura ordinaria di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prevista dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 461/2001. Affinchè possa darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo, la procedura dovrà essere avviata entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

quella in cui si è venuti a conoscenza dell'infermità o della lesione.

Per quanto concerne gli aspetti relativi ad altri istituti indennizzatori sono in corso i necessari approfondimenti di merito che verranno trattati con successiva nota.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO

Dattilo

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)